

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Pneuma Italy

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Con atto del 23/10/2024 è stata costituita l'associazione denominata Pneuma Italy APS, di seguito più brevemente citata come "Associazione".

L'Associazione intende conformarsi al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di associazione di promozione sociale. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Firenze all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

Attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Finalità

L'Associazione si ispira agli articoli 9, 41, 42, 45 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana (tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico; coordinamento della attività economica pubblica e privata a fini sociali e ambientali; funzione sociale e l'accessibilità della proprietà privata; cooperazione e mutualità; principio di sussidiarietà), ponendosi le finalità di:

- collaborare con la Pneuma Art Foundation di Miami negli Stati Uniti (anche qualora tale ente di diritto statunitense dovesse cambiare in tutto o in parte nome, ma conservando sostanzialmente gli attuali scopi sociali) a *"formare e sostenere gli artisti nella creazione di arte ispirata ai Maestri Classici, Rinascimentali, Barocchi e altri, restaurare opere d'arte e a formare le persone al restauro artistico, e di formare il pubblico riguardo alla storia e al significato dell'arte"*;
- creare un ponte tra la promozione dell'arte, la tutela del patrimonio storico e artistico esistente e i Cittadini Attivi in Italia impegnati nella cura e nell'amministrazione condivisa dei Beni Comuni;
- promuovere la rivalutazione e la cura condivisa di spazi pubblici e privati sottoutilizzati o in abbandono, anche ecclesiastici (nel rispetto delle Linee Guida per la dismissione e il riuso ecclesiale di Chiese del Pontificio Consiglio per la Cultura), con progetti innovativi di coprogettazione e amministrazione condivisa.

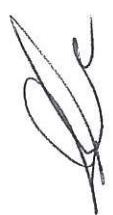
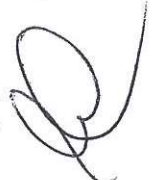
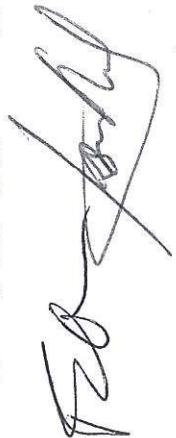
Realizzazione delle attività di interesse generale

Per la realizzazione delle attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione opera adottando tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie azioni.

A semplice titolo indicativo, l'Associazione opera nei seguenti campi:

1. Tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato, anche ecclesiastico, sottoutilizzato o in abbandono (il "Patrimonio Sottoutilizzato")

In questo campo, l'Associazione:



- promuove e realizza il recupero, mediante ogni strumento idoneo, di aree e immobili, di proprietà pubblica o privata, a scopi educativi, artistici, culturali, produttivi, ricreativi, sociali;
- promuove e realizza attività di ricerca finalizzate alla tutela, la valorizzazione e il restauro del Patrimonio Sottoutilizzato, nelle sue molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali e ambientali in una prospettiva di lungo periodo. Le attività riguarderanno sia i beni materiali che immateriali e le fonti documentarie e archivistiche, i manufatti architettonici, le infrastrutture, i saperi tecnico-produttivi, le strutture sociali ed etno-antropologiche, i paesaggi e tutti gli aspetti della storia della società, dell'architettura, dell'urbanistica e dell'ambiente più direttamente collegati alla storia del Patrimonio Sottoutilizzato;
- si propone come interlocutore attivo degli enti locali e delle scuole, per programmare e partecipare alla gestione di iniziative nel settore della formazione, culturali, educative, di gestione del tempo libero, del turismo, e dell'informazione per migliorare la qualità dei servizi allo scopo di soddisfare sempre meglio i bisogni e le esigenze della comunità nel suo insieme, anche con riferimento all'infanzia e ai giovani.

2. Promozione delle arti e della cultura

In questo campo, l'Associazione:

- promuove l'attività artistica in generale, con speciale ma non esclusivo riguardo alla formazione e al sostegno alla creazione di arte, al restauro e alla formazione al restauro di opere d'arte, e alla formazione del pubblico riguardo alla storia e al significato dell'arte;
- organizza e gestisce, anche in collaborazione con altri organismi, eventi, corsi ed attività culturali di interesse sociale, tra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, mostre, conferenze, concerti, rassegne, premi, esposizioni, seminari, convegni e viaggi di studio, anche a livello internazionale, anche attraverso scuole estive, corsi residenziali, borse di studio, premi di ricerca e stage presso istituti di ricerca in Italia e all'estero;
- cura, pubblica e diffonde, anche con supporti digitali, multimediali e audiovisivi, prodotti culturali inerenti alla sua attività;
- fornisce agli artisti provenienti dall'estero un sostegno alla loro formazione linguistica, alla conoscenza dei loro diritti sociali, politici ed economici, ai loro rapporti con le comunità e con le istituzioni locali;
- promuove attività finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di promozione della cultura artistica, sociale e filosofica e della tutela dei beni comuni, anche svolgendo il ruolo di Soggetto Ospitante per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO);
- coordina l'ospitalità per eventuali apprendisti delle botteghe artistiche provenienti dall'estero;
- organizza e promuove iniziative di divulgazione e, in collaborazione con le autorità scolastiche, attività educative mirate nei confronti di bambini e ragazzi in età scolare; istituisce e promuove premi o borse di studio;

Sempre nel campo della promozione delle arti e della cultura, l'Associazione promuove la creazione della **Bottega d'Arte**, intesa come spazio fisico e culturale per il trasferimento di

[Handwritten signatures]

competenze artistiche, tramite corsi di alta formazione, masterclass, e residenze artistiche. A tale riguardo, l'Associazione:

- può offrire residenze d'artista per sostenere la crescita professionale e creativa di artisti emergenti. Potrà inoltre istituire borse di studio e fondi per la promozione di progetti culturali di particolare rilievo;
- -può intraprendere collaborazioni con enti pubblici, privati, musei, accademie e altre istituzioni culturali, sia nazionali che internazionali, allo scopo di favorire progetti espositivi, attività di restauro e scambi culturali, in conformità con le finalità statutarie.

3. Amministrazione condivisa e cittadinanza attiva

In questo campo, l'Associazione:

- promuove la salvaguardia dei beni comuni, materiali e immateriali dei territori, della loro vivibilità e patrimonio fisico, storico e culturale (artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico e altro), anche appartenenti a privati o a enti ecclesiastici;
- promuove la collaborazione tra istituzioni, cittadini attivi, privati compresi enti ecclesiastici di ogni tipo, per la tutela, l'utilizzo sociale e rispettoso dei valori originali del Patrimonio Sottoutilizzato;
- promuove l'applicazione di regolamenti e leggi per la cura, la gestione condivisa, il governo collaborativo e la rigenerazione dei beni comuni, comunque intitolati;
- recupera e cura la manutenzione e l'apertura al pubblico e il restauro professionale, per garantirne e migliorarne la fruibilità e la qualità, di beni comuni urbani di proprietà sia pubblica che privata, con progetti di gestione condivisa con le istituzioni preposte, operando con carattere di continuità e di inclusività, compresa la cura del verde, nell'interesse generale;
- promuove l'utilizzo di spazi pubblici e privati sottoutilizzati, laddove coerente con le destinazioni d'uso, come botteghe e residenze per artisti e centri civici di rione e di comunità;
- promuove, partecipa e/o realizza, anche con soggetti pubblici e persone giuridiche e fisiche private, inventari, censimenti e catalogazione di tutte le tipologie di Patrimonio Sottoutilizzato;
- compie ogni azione necessaria per minimizzare il degrado dell'ambiente globale e locale e l'uso delle scarse risorse da parte delle attività turistiche, conformemente al terzo obiettivo della Strategia dell'Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile (SDS);
- in collaborazione con esperti, promuove modelli di urbanistica fondati su principi di sostenibilità e vivibilità in contrasto con la gentrificazione e la ghettizzazione, con ricerche intorno agli aspetti urbanistici, architettonici, ambientali;
- fornisce assistenza tecnica per progetti di salvaguardia, tutela e valorizzazione del Patrimonio Sottoutilizzato, proposti da soggetti pubblici e persone giuridiche e fisiche private;
- organizza attività per il tempo libero e centri estivi ed invernali con finalità educative, culturali, ricreative, rivolte ai bambini, agli adolescenti, agli adulti e agli anziani;
- può compiere in quanto portatore di un interesse civico pubblico e diffuso accesso agli atti riguardanti i temi della salvaguardia dei beni comuni e dell'ambiente nei luoghi in cui opera, conformemente alla legge 241/90.

L'Associazione, potrà inoltre compiere ogni operazione, atto, negozio necessario al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, come in via esemplificativa ma non esclusiva:

- partecipare a e/o realizzare progetti in proprio o con soggetti pubblici e persone giuridiche e fisiche private anche in associazione temporanea;
- aderire o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, nonché alla costituzione di reti tra gli stessi, aventi scopi analoghi a quelli definiti dal presente statuto;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, e mobiliare, e l'acquisto, in proprietà o in qualunque altro diritto reale di immobili utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e persone giuridiche e fisiche private;
- ricevere entrate derivanti dalla prestazione di servizi e cessione di beni ad associati e terzi;
- ricevere e gestire fondi provenienti da donatori nazionali ed esteri per lo svolgimento delle attività di scopo o strumentali a esso;
- partecipare a bandi e progetti sostenuti da soggetti privati e pubblici;
- organizzare e gestire attività turistiche, esclusivamente per i propri associati, di interesse sociale, culturale e di conoscenza del territorio, attraverso visite guidate storico-artistico-ambientali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

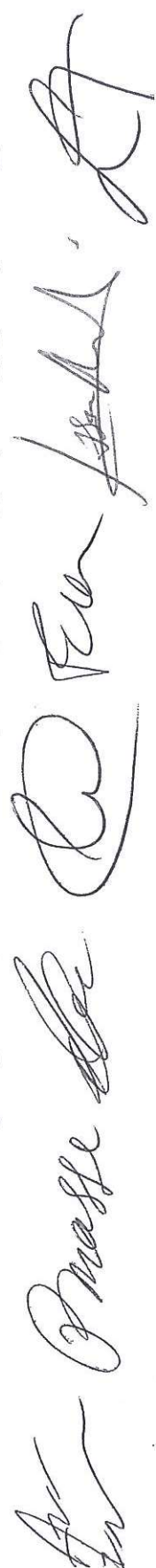
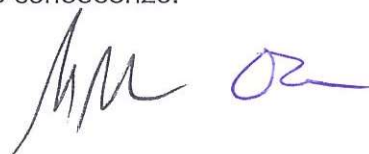
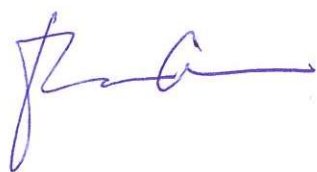
L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.



Gli altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati personali o associativi stabiliti da apposito Regolamento interno dell'Associazione;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio di Garanzia, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali. Qualora nei documenti indispensabili vi siano dati personali non necessari allo scopo, gli stessi andranno mascherati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli Organi direttivi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e dei terzi, dei luoghi in cui opera l'Associazione, dei luoghi tutelati dall'Associazione, dell'ambiente e degli esseri viventi.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante decisione dell'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

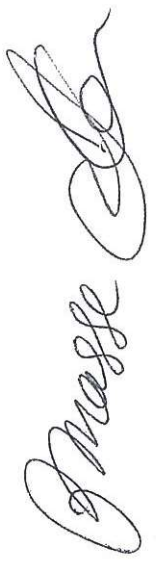
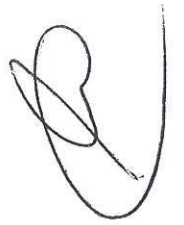
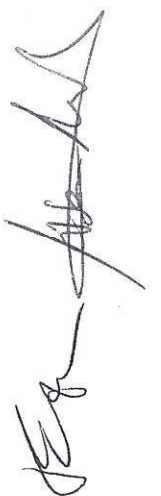
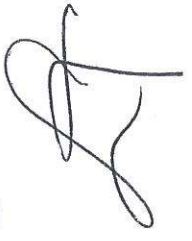
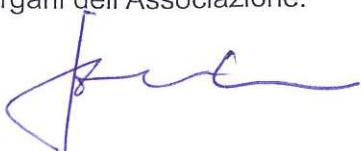
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:



- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione che può anche essere denominato negli atti "Consiglio Direttivo";
- il Presidente;
- il Presidente Onorario (ove nominato);
- il Comitato Scientifico (ove nominato);
- il Collegio di Garanzia (ove nominato);
- l'Organo di controllo e revisione legale dei conti (ove nominato).

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e che non siano decaduti.

Ciascuna persona fisica associata ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Gli associati potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, mediante affissione dell'avviso nella sede sociale o lettera da inviarsi anche mediante mezzo elettronico con indicazione di ordine del giorno, data e luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne stabilisce gli eventuali compensi;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, devolvendo il patrimonio - previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri enti del Terzo settore scelti dall'Assemblea, o a fini di utilità sociale;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione, che può anche essere denominato negli atti "Consiglio Direttivo", opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilire le linee generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto e delle indicazioni espresse dall'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- nominare tra i propri membri e revocare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- nominare il Consiglio Scientifico;
- ammettere gli associati e determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare sulla esclusione degli associati;

- deliberare su limiti massimi e condizioni di rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'attività prestata, nonché le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali sia ammissibile il rimborso a fronte di autocertificazione;
- redigere i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla migrazione in altra sezione del RUNTS;
- predisporre il Bilancio di esercizio o Rendiconto per Cassa e l'eventuale Bilancio sociale e il Bilancio di Previsione nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre le relazioni necessarie in materia di trasformazione, fusione e scissione ai sensi della normativa applicabile come indicato dall'art. 42 bis Codice civile;
- decidere sulla variazione della sede legale e sulla istituzione di sedi secondarie, filiali ed uffici, sia in Italia che all'estero;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, quote e contributi nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e mobili e sulla destinazione degli stessi o delle somme ricavate;
- deliberare in ordine all'utilizzazione dei beni dell'Associazione, inclusi gli investimenti connessi;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- deliberare in ordine all'assunzione di finanziamenti, mutui, ipoteche, impegni o vincoli di altro genere, nonché in ordine alla concessione di prestiti, fidi o altre forme di garanzia a favore di terzi sui beni dell'Associazione;
- delegare specifici compiti ed attività ai propri membri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati e decidendone l'eventuale compenso a norma di legge;
- discutere e approvare le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con enti privati e pubblici, italiani e stranieri;
- deliberare su assunzioni e licenziamenti.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Un amministratore sarà nominato dalla Pneuma Art Foundation (ente senza scopo di lucro) e uno dall'Associazione Giardino dell'Ardiglione APS-ETS, conformemente al Cts art. 26 co. 5.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono intervenire alle riunioni mediante mezzi

di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ai Consiglieri possono essere attribuite deleghe specifiche che, se inerenti i poteri di rappresentanza, devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per essere opponibili a terzi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti nella prima riunione successiva alla propria elezione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - salve le eventuali limitazioni decise dall'Organo di Amministrazione e regolarmente trascritte nel Registro o pubblicizzate secondo le normative di volta in volta vigenti - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente:

- esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dall'Organo di Amministrazione;
- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- convoca e presiede l'Organo di Amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- può assumere, in casi di emergenza, provvedimenti d'urgenza che devono essere poi ratificati dall'Organo di Amministrazione alla prima adunanza utile e comunque entro un termine temporale congruo.

ART. 10

(Presidente Onorario)

Il Consiglio Amministrativo può proporre all'Assemblea un candidato alla carica di Presidente onorario. Se approvato dall'Assemblea, il Presidente Onorario avrà un incarico a tempo indeterminato salvo recesso.

La carica non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni dell'Organo Amministrativo senza diritto di voto.

ART. 11

(Comitato Scientifico)

L'Organo di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, scelto tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento dell'Associazione. L'Organo di Amministrazione adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.

ART. 12

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società

di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART 13

(Collegio di Garanzia)

Nel caso in cui non sia presente l'Organo di controllo, ai soli fini della decisione sui reclami dei soggetti che hanno richiesto l'ammissione quale associato e hanno ricevuto comunicazione di diniego, l'Assemblea può nominare il Collegio di garanzia, composto da tre membri.

I membri del Collegio di garanzia restano in carica per due anni e decadono automaticamente se, nel corso del biennio, è nominato l'Organo di controllo. Essi possono essere nominati più volte.

Il Collegio di garanzia decide a maggioranza dei propri componenti.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati anche internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il 31 dicembre l'Organo di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo – qualora ne ricorrano i presupposti - ed entro il 30 marzo successivo il bilancio di esercizio di quello decorso a norma dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale. Il bilancio di esercizio sarà approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, ricorrendo i limiti indicati dall'art.13, comma 2, D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

L'Associazione, se superati i limiti indicati dall'art. 14, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., redige il bilancio sociale a cura dell'Organo di Amministrazione, a norma dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale, pubblicandolo sul proprio sito internet.

ART. 18

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i membri dell'Associazione e dei suoi organi possono esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente e, per il solo libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, a quest'ultimo; la risposta deve essere data nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Le modalità di richiesta e di consultazione sono stabilite nel Regolamento interno dell'Associazione, non è consentito estrarre copia dei libri sociali e/o di loro estratti.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 20

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

I beni affidati in locazione, comodato, diritto di superficie all'Associazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano nella piena disponibilità dei soggetti concedenti proprietari.

Gli atti relativi a trasformazione, fusione e scissione devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, arranged in a cluster on the right side of the page. The signatures are stylized and cursive. Some are in black ink, while others are in blue ink. The names are not legible due to the cursive style.